



Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 31 agosto 2007

Agli Enti Soci

Si trasmette quanto pervenuto dalla Provincia Autonoma di Trento dal Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie.


Il Presidente
dott. Renzo Anderle

	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
<p>Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie Via Gilli, 4 - 38100 Trento Tel. 0461 494191 - Fax 0461 494109 e-mail: serv.orgsan@provincia.tn.it www.trentinosalute.net Funzionario referente: dott. Carlo Costanzi Rif. Prat. 07.01.01.14-2007</p>	<p style="text-align: right;">16 AGO. 2007 Trento, Prot. n.: 5630/S.143</p> <p>Egregio Signor Presidente del Consorzio dei Comuni Consiglio delle Autonomie Locali Via Torre Verde, 21 38100 TRENTO</p> <p>e, p.c. Egregio Signor dott. Alberto Betta Azienda provinciale per i servizi sanitari Direzione Igiene e sanità pubblica Palazzina A - Viale Verona 38100 Trento</p>
<p>Oggetto: nuove procedure amministrative (D.I.A.) concernenti la registrazione delle imprese alimentari di cui al regolamento 852/2004/CE.</p>	

**CONSORZIO DEI
COMUNI TARENTINI**

Protocollo n. PROT-07-0003473
Data. 21/08/07
N. pagine. 4 1 di 1

ARRIVO PARTENZA



Si corrisponde alla lettera di codesto Consorzio, prot.n. 07-0002144 del 23 maggio 2007, relativa all'oggetto.

Come è noto (in particolare, circolari scrivente servizio dd. 12 settembre 2006, n. 4969/S127 e dd. 23 marzo 2007, n. 2094/S143), a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria del settore alimentare e della corrispondente normativa organizzativa dettata con legge provinciale (art. 55 l.p. 20/2005), sono da tempo venute meno le precedenti norme statali (art. 2 legge n. 283/1962 e art. 25 d.P.R. n. 327/1980) che prevedevano la competenza dei comuni nel settore, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione delle imprese alimentari.

Ogni problematica relativa al medesimo settore fa quindi attualmente capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che opera nel rispetto degli indirizzi e della programmazione provinciale, e a cui, quindi, tutti gli interessati possono in ogni momento rivolgersi per avere chiarimenti e informazioni.

Fatto salvo quanto sopra e fermi restando i compiti dei comuni in materia di esercizi pubblici, i seguenti chiarimenti vengono pertanto forniti al Consorzio, considerando fondamentale in tale ambito la corretta informazione dei Comuni, quali enti rappresentativi di base delle singole comunità, al fine di assicurare sin da subito un adeguato coinvolgimento delle comunità locali nei complessi problemi concernenti l'adempimento della nuova normativa.

Premessa

Le norme generali di igiene che le imprese dell'industria alimentare sono tenute a osservare in tutte le fasi della catena alimentare per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi sono contenute nel regolamento comunitario n. 852/2004/CE.

La lettura delle disposizioni del regolamento n. 852 va peraltro correlata ai principi e alle definizioni contenute nei seguenti regolamenti comunitari, che costituiscono la normativa comunitaria complessivamente applicabile al settore:

- 1) n. 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;
- 2) n. 882/2004/CE relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità delle produzioni alle norme comunitarie,
- 3) n. 2073/2005/CE relativo ai controlli microbiologici applicabili ai prodotti,
- 4) n. 2074/2005/CE recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti disciplinati dal regolamento n. 853/2004/CE.

Produzione primaria

Il regolamento n. 852/2004/CE si applica alla "produzione" primaria, intesa secondo la definizione che ne dà l'articolo 3, punto 17, del regolamento n. 178/2002/CE, quale un'attività comprendente: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici".

L'allegato I, parte A, punto I del regolamento n. 852/2004/CE stabilisce peraltro che le norme applicabili alla produzione primaria (intesa come sopra) riguardino anche le "operazioni associate" alla produzione primaria come il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione (a condizione che ciò non alteri la loro natura) e il trasporto di animali vivi.

Pertanto per "produzione primaria" si devono intendere, in ragione delle norme indicate, le varie attività riferite ai prodotti primari e le operazioni a queste associate sopra descritte.



A titolo esemplificativo, la produzione primaria comprende le attività svolte dall'impresa agricola sotto elencate:

- 1) produzione, coltivazione dei prodotti vegetali quali cereali, frutta, foraggi, ortaggi loro trasporto, magazzinaggio e manipolazioni senza alterazioni sostanziali della loro natura;
- 2) allevamento di animali per la produzione di alimenti nonché il trasporto ad un mercato per la vendita come animali da allevamento o ad un macello per la produzione della carne;
- 3) allevamento di lumache e loro eventuale trasporto;
- 4) mungitura e conservazione del latte nell'azienda zootecnica;
- 5) produzione e raccolta di uova, escluse le operazioni di imballaggio;
- 6) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca a bordo di imbarcazioni, compresi pesca, manipolazione e trasporto di pesci di acqua dolce;
- 7) allevamento, produzione e raccolta di pesci in aziende acquicole e loro trasporto ad uno stabilimento;
- 8) produzione, coltivazione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto;
- 9) raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache e loro trasporto).

I "prodotti primari" sono definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 852/2004/CE come: "i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca" e comprendono pertanto i prodotti di origine vegetale, i prodotti di origine animale e i prodotti selvatici di origine animale e/o vegetale.

I produttori, che si occupano della produzione primaria come sopra definita, sono tenuti alla registrazione dal 1 gennaio 2006. E' peraltro previsto che "le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg. 852/2004." (Vedi Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 recepito con G.P. n. 1755/2006).

Acquisizione D.I.A. sanitaria.

Le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario n. 852/2004/CE, sono indicate nell'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 9 febbraio 2006, rep. n. 2470, recepito nell'ordinamento provinciale con deliberazione Giunta provinciale n. 1775/2006, modificata con deliberazione n. 2645/2006 e n. 1528/2007

In particolare, secondo quanto precisato nella deliberazione n. 1528/2007, la D.I.A., considerata nel vigente ordinamento provinciale, "consente all'interessato di iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della dichiarazione, fermo restando comunque l'obbligo per l'amministrazione competente (nel caso Azienda provinciale per i servizi sanitari) di verificare nei sessanta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione medesima la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, disponendo in caso di riscontro negativo il divieto di prosecuzione dell'attività ovvero, consentendo, laddove possibile, la regolarizzazione della stessa entro il termine appositamente assegnato".

Le modalità esplicitate nella deliberazione Giunta provinciale citata da ultimo hanno trovato immediata applicazione anche nel caso di dichiarazioni di inizio attività già presentate alla data di adozione della stessa (20 luglio 2007).

Con riferimento al problema dell'acquisizione delle DIA già presentate al fine del rilascio dell'autorizzazione degli esercizi pubblici (l.p. n. 9/2000), si ritiene che dovrebbe essere sufficiente allo scopo l'acquisizione di una autocertificazione dell'interessato circa l'osservanza degli adempimenti derivanti dalla normativa indicata. Tale autocertificazione potrebbe infatti risolvere sia l'esigenza dell'interessato di non subire alcun ritardo nell'attività indicata, che i problemi dei Comuni che potrebbero in ogni caso attivare controlli a campione sull'effettiva osservanza della normativa, che la necessità dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di non aggravare ulteriormente gli adempimenti attualmente a carico dell'Azienda medesima.



Feste campestri.

Nel nono considerando del regolamento n. 852/2004/CE, seconda locuzione, si legge testualmente che: "le norme comunitarie dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione".

La manipolazione, preparazione o distribuzione di prodotti alimentari occasionale e su scala ridotta, a opera di privati in occasione di eventi quali feste campestri, manifestazioni organizzate da chiese, scuole, comunità ed associazioni, con la partecipazione di volontari non può essere considerato alla stregua di "una impresa alimentare", come definita all'articolo 3, del regolamento n. 178/2002/CE e quindi non dovrebbe essere assoggettata alle relative norme della legislazione comunitaria in materia di igiene.

Conseguentemente le feste campestri, le manifestazioni organizzate da chiese, scuole, comunità ed associazioni con la partecipazione di volontari non sono tenute alla notifica e alla registrazione dell'attività svolta.

Attività, soggette ad autorizzazione sanitaria, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 852/2004/CE.

Come già evidenziato in premessa, sono soggette all'applicazione del regolamento n. 852/2004/CE "tutte le imprese dell'industria alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, compresa la produzione e vendita di animali vivi (produzione, trasformazione magazzinaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per l'uomo o mangimi per animali)".

Di conseguenza non rientrano nel campo di applicazione del citato Reg. n.852, le imprese (soggetti pubblici o privati), che non svolgono le attività sopra ricordate, anche se soggette ad autorizzazione sanitaria in base a norme nazionali o comunitarie.

Si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti attività che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. n. 852:

- a) le strutture sanitarie disciplinate dal D.P.G.P. 27 novembre 2000, n.30 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3);
- b) il deposito e la vendita di fitosanitari (D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290; deliberazione Giunta provinciale 01 febbraio 2002, n. 117).

Autorizzazioni relative ad attività ricettive (alberghi, agritur, ecc).

Si ritiene che l'autorizzazione sanitaria prevista dall'articolo 231 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "per l'apertura e/o ristrutturazioni - ampliamenti di aziende alberghiere" permanga anche dopo l'entrata in vigore del regolamento 852/2004/CE.

L'articolo 231 appare infatti rivolto al conseguimento di finalità legate solo in via "indiretta" alla salubrità della produzione e alla vendita di sostanze alimentari, oggetto, invece, della L. 30 aprile 1962, n. 283 (che aveva tra l'altro a suo tempo sostituito, abrogandoli, gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. in parola), la cui applicazione è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 852.

A parere dello scrivente Servizio le disposizioni previste dall'articolo 231, nello specifico, attengono al vaglio sotto il profilo igienico sanitario della destinazione data ai "locali degli alberghi" e non possono quindi considerarsi sostituite dalle disposizioni previste dal regolamento 852.

Si ritiene peraltro utile ricordare, come, tenuto conto della normativa urbanistica in vigore e considerato il permanere dell'autorizzazione prevista dall'articolo 221 TULS, il disegno di legge sulla semplificazione (DDL 19 luglio 2006, n. 179, già esaminato dalla competente commissione legislativa del Consiglio provinciale) dispone l'abrogazione del citato articolo 231 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Si ritiene pertanto che l'articolo richiamato da ultimo debba trovare applicazione fino a quando la norma inserita in tale disegno di legge non dovesse venire approvata ed entrare in vigore.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Luciano Pontalti -